

CIRCOLARE N. 64/1971

Prot. 3977/73.40-all. vari

OGGETTO: Funi traenti unificate per sciovie - Modalità per il collaudo e per i prelievi dalle bobine.

Ai Punti 3, 4 e 7 dell'allegato A al D.M. 27.8.69 n. 3135 è prevista una particolare procedura per il collaudo, l'accettazione ed i prelievi delle funi traenti unificate per sciovie, aventi cordatura con contrassegni ricorrenti che consentono, per qualsiasi spezzone, l'individuazione della bobina di provenienza.

Per una corretta e uniforme attuazione della procedura di cui sopra e delle norme di unificazione (di imminente pubblicazione) relative alle funi stesse, si elencano, qui di seguito, le varie operazioni ed adempimenti che, in ordine cronologico, vanno effettuati.

- 1) — Costruita la bobina di fune il fabbricante emette il certificato di cui alle norme UNI, contenente, almeno, i seguenti dati:
 - ditta fabbricante;
 - designazione della fune (secondo UNI);
 - contrassegno d'identificazione del fabbricante (secondo UNI);
 - numero d'ordine e corrispondente contrassegno d'identificazione della bobina (secondo UNI);
 - diametri nominali dei fili componenti la fune;
 - lunghezza della fune;
 - conformità della composizione chimica dell'acciaio costituente i fili a quanto prescritto dalle norme UNI;
 - conformità della composizione chimica e delle caratteristiche dei lubrificanti della fune a quanto prescritto dalle norme UNI;
 - data di fabbricazione della fune.

2) -Per ottenere il prelievo degli spezzoni destinati al collaudo, il fabbricante della fune presenta istanza, (in duplice copia, di cui una in bolla) alla Direzione Compartimentale M.C.T.C. nel cui territorio si trova la fabbrica, corredando la domanda stessa del certificato di cui al punto precedente.

3) -La Direzione Compartimentale provvede al prelievo degli spezzoni contrassegnandoli con cartellini piombati; i cartellini devono recare le seguenti indicazioni, desumibili dal certificato di cui al punto 1):

- ditta fabbricante;
- designazione della fune (secondo UNI),
- contrassegno di identificazione del fabbricante (secondo UNI);
- n. d'ordine e corrispondente contrassegno di identificazione della bobina (secondo UNI);
- estremi del certificato del fabbricante;
- lunghezza della fune;
- data del prelievo e firma del prelevante.

La Direzione Compartimentale contrassegna altresì nell'identico modo, e cioè con cartellini piombati contenenti tutte le indicazioni di cui sopra, il capo interno della bobina; tale contrassegno non va in alcun modo manomesso fino ad esaurimento della bobina stessa.

4) —La Direzione Compartimentale invia al competente Servizio del Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile - Direzione Generale M.C.T.C., il certificato del fabbricante, la copia non in bollo della domanda dallo stesso presentata e n. 2 schede di controllo di cui al punto 2.4 dell'allegato A al D.M. 27 agosto 1969 n. 3135 (che si inviano in congruo numero alle Direzioni Compartimentali interessate) compilato a macchina nelle parti A, B ed E.

5) —A cura del fabbricante della fune, gli spezzoni vengono consegnati al Laboratorio di prova. Per il primo periodo di applicazione delle norme e fino all'emanazione di nuove disposizioni, tutti gli spezzoni verranno inviati al Centro Sperimentale Impianti a fune (CSIF)

6) —Per ottenere il giudizio sull'accettazione, il fabbricante della fune invia al Ministero copia originale dei certificati delle prove di collaudo. A tale invio non si fa luogo quando le prove vengono eseguite presso il Laboratorio del C.S.I.F.

7) —Se i risultati delle prove sono favorevoli il Ministero pronuncia il giudizio di accettazione della bobina di fune, dandone comunicazione, in duplice copia, alla Direzione Compartimentale nel cui territorio si trova la fabbrica ed inviando alla Direzione Compartimentale stessa una delle due schede di controllo di cui al precedente punto 4), con l'annotazione degli estremi del collaudo (parte C) e dell'accettazione (parte D). Nel caso che i risultati delle prove sia sfavorevoli, il Ministero comunica ugualmente alla Direzione Compartimentale l'esito delle prove stesse, ma non invia la scheda di controllo.

L'importo delle somme dovute dal fabbricante della fune, sia per l'esecuzione delle prove (se queste sono state effettuate presso il C.S.I.F.) sia per l'elaborazione dei relativi dati,

e le modalità secondo cui tali somme vanno versate, vengono contemporaneamente comunicati dal Ministero al fabbricante della fune e alla Direzione Compartimentale.

8) —Il fabbricante della fune, effettuati i versamenti richiesti produce gli originali delle quietanze alla Direzione Compartimentale, che, constatata la regolarità dei versamenti eseguiti, consegna al fabbricante stesso la copia della comunicazione ministeriale e, ove il giudizio sia favorevole, la scheda di controllo inviata dal Ministero. La Direzione Compartimentale provvede, inoltre, a comunicare al Ministero gli estremi delle quietanze dei versamenti eseguiti.

9) —Nel caso che la bobina accettata non resti presso il fabbricante, questi deve comunicare al Ministero il nominativo successivo depositario e la nuova residenza della bobina stessa, annotando, altresì, i nuovi dati nella scheda di controllo (parte E).

Uguale obbligo hanno i successivi depositari.

10) —Il legittimo depositario della bobina accettata annota di volta in volta sulla scheda di controllo (parte F) i prelievi effettuati e rilascia all'utilizzatore del tratto di fune prelevato una dichiarazione in triplice copia contenente:

- a) tutti i dati riportati nella parte A della scheda;
- b) gli estremi del provvedimento ministeriale di accettazione riportati nella parte D della scheda;
- c) tutti i dati riportati nella parte F della scheda in corrispondenza della riga relativa al prelievo.

Due copie di tale dichiarazione, ai sensi del punto 7.1 dell'allegato A al D.N. 27.8.69 n. 3135, devono essere consegnate alla Direzione Compartimentale nella cui competenza territoriale ricade l'impianto, ai fini dell'ammissibilità al collocamento in opera della fune.

11) —La Direzione Compartimentale dopo aver controllato la rispondenza delle caratteristiche della fune a quelle indicate nel progetto approvato, ne autorizza il collocamento in opera facendo salva la facoltà dell'Amministrazione di accertare, in ogni momento, l'identità della fune stessa, e invia al Ministero una copia della dichiarazione di cui al punto precedente.

12) —Il Ministero riscontra i dati contenuti nella suddetta dichiarazione con quelli risultanti dalla scheda in suo possesso. L'esito del riscontro viene comunicato alla competente

Direzione Compartimentale, che, in caso favorevole, autorizza l'impiego della fune per il servizio pubblico.

Le Direzioni Compartimentali sono pregate di portare il contenuto della presente a conoscenza della ditte fabbricanti funi metalliche a dei costruttori di impianti scioviari ricadenti nel territorio di competenza. Si resta in attesa di cenno di ricevuta, con l'indicazione dei nominativi delle ditte resse a conoscenza della presente circolare.

p IL MINISTRO

F.TO D'Armini

Per copia conforme

Il Capo Servizio VII